

Curatore speciale per il minore: se i genitori litigano e il tempo è poco, interviene un terzo

Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)

CONFLITTO GENITORIALE – SCELTA DA PORRE IN ESSERE NELL’INTERESSE DEL MINORE – QUESTIONE CHE RICHIEDE UN INTERVENTO IMMEDIATO (NEL CASO DI SPECIE: INTERVENTO TERAPEUTICO) – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE CON POSSIBILITÀ DI ADOTTARE SOLUZIONE PRIMA DELL’UDIENZA - AMMISSIBILITÀ

Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice, In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore. Il contenuto delle misure protettive del minore non deve essere stereotipato e automatico ma mirare, nel caso concreto, ad offrire una soluzione effettiva e celere del problema.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

OSSERVA

[1]. In fatto

ZZ (nata a .. il ...1971) e YY (nato a..., il ..1971) hanno contratto matrimonio in .. il.. 1995. Dall'unione sono nate le figlie T (... 2001) e S, nata a 2005. Con accordo omologato in data ..2013, i coniugi si sono separati stabilendo, per quanto qui interessa, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con loro collocamento presso la madre, in ..., alla via . 4. Con il ricorso urgente depositato in Cancelleria in data 18 giugno 2014, la ZZ segnala che la figlia minore S è stata seguita, sin dal maggio del 2010, presso il centro di neuropsichiatria infantile "...” di .. per disturbo linguistico e delle abilità scolastiche in livello cognitivo borderline. Riferisce che, con decorrenza dal ..marzo 2013, i trattamenti presso il centro "...” sono cessati e alla minore è stata proposta la presa in carico dall'unità ... presso l'Azienda Ospedaliera ... di .. (.). La madre riferisce che i trattamenti sanitari/terapeutici dovrebbero iniziare in data 8 luglio 2014, ma a ciò è ostativo il fatto che il padre non abbia sottoscritto il consenso per la figlia. Richiede urgentemente l'intervento del Tribunale adito.

[2]. Qualificazione giuridica della domanda

La domanda introduttiva del procedimento va qualificata come ricorso ex art. 709-ter c.p.c. afferendo a questioni essenziali per l'interesse del minore. Le scelte di tipo terapeutico che comportano un percorso continuativo di trattamenti sanitari rientrano in quegli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo che richiedono la concertazione dei genitori e, dunque, il consenso di padre e madre. In difetto di consenso di uno genitori – e, quindi, in presenza di un conflitto genitoriale – è dato ricorso al giudice: ricorso che, come nel caso di specie, può assumere le vesti procedurali dell'art. 709-ter c.p.c.

[3]. Merito

Dai documenti versati in atti, risulta che S accusa un disturbo linguistico e delle abilità scolastiche in livello cognitivo borderline. La patologia ha richiesto un percorso riabilitativo psicomotorio che è già stato somministrato alla minore sin dal 2010 e, tra il 2013 e il 2014, ha garantito a S un miglioramento delle competenze linguistiche espressive e recettive. All'esito dei primi interventi sostenuti, alla minore è stata prescritta una valutazione neuropsichiatrica per l'eventuale avvio di un percorso psicoterapico (v. lettera di dimissione della struttura “...” e certificato dell'., in atti). Nel documento sanitario prescrittivo della succitata visita si indica (correttamente) la necessità del consenso di entrambe le figure genitoriali, sussistendo un regime di affidamento condiviso. Dallo sfoglio della documentazione emerge, allo stato, la necessità della valutazione neuropsichiatrica poiché emergente da certificazione sanitaria pubblica ma, soprattutto, in quanto rispondente al principio generale di continuità dei trattamenti terapeutici (che, se interrotti, causano un pregiudizio al benessere psico-fisico del paziente). Come noto, peraltro, il danno alla salute del minore può causare conseguenze irreversibili. Si reputa necessario, per i motivi sin qui esposti, procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della minore, affinché la rappresenti in questo momento di «scontro genitoriale» preservandola dalle conseguenze di sfavore che il conflitto stesso può causare. Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio* (Corte Cost. 83/2011). In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio). Non può dubitarsi circa l'opportunità di adottare scelte giudiziali meglio modellate sull'esigenza di tutela del minore (secondo il dizionario internazionale, cd. accomodamenti procedurali): valga

considerare che, in tempi recenti, la Corte di Strasburgo ha in più occasioni censurato le decisioni dei giudici minorili per la natura delle misure adottate, giudicate “*stereotipate ed automatiche*” (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Affaire Lombardo c/ Italia; Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia). E, invero, nella materia minorile, l’interesse del minore è salvaguardato in modo effettivo e serio solo là dove la decisione giudiziale non sia solo corretta ma anche e soprattutto tempestiva. Nel caso di specie, la designazione del curatore speciale garantisce, in favore di S, una immediata rappresentanza sia sostanziale (quanto alla scelta oggetto di conflitto) che processuale (quanto al procedimento pendente) con ciò salvaguardando in modo serio la persona del fanciullo. Ove il curatore sia stato scelto in persona di un Avvocato, potrà essere questi a costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014, Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio). Si esclude l’audizione della minore per la tenera età e la situazione patologica in corso.

PER QUESTI MOTIVI

in via provvisoria e urgente

NOMINA l’Avv. ..., iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, curatrice speciale di S, nata a .. il ..2005, residente in ..., alla via .. con i seguenti compiti:

- 1) Il curatore rappresenterà in via esclusiva la minore, in luogo dei genitori, per prestare il consenso informato all’Azienda Ospedaliera “...” di .., per la valutazione neuropsichiatrica su S e la successiva eventuale attività di psicoterapia; ciò sentiti i genitori, ove possibile, e valutato il preminente interesse della minore al consenso da prestare;
- 2) Il curatore rappresenterà la minore nel procedimento pendente e, a tal fine, si costituirà in giudizio entro il termine assegnato.

visti gli artt. 709-ter, 737 c.p.c.

MANDA alla Cancelleria di comunicare con urgenza l’odierno decreto alla curatrice speciale, alla quale viene concesso termine sino alla data del 21 luglio 2014 per presentare una difesa e documentare l’esito dei compiti delegati, in particolare documentando le attività svolte e, ove possibile, dando atto delle dichiarazioni raccolte dai genitori, se sentiti;

ASSEGNA alla parte ricorrente termine sino al 4 luglio 2014 per la notifica dell’odierno decreto alla controparte, alla quale viene concesso termine sino alla data del 21 luglio 2014 per presentare una difesa ed eventualmente aderire alla richiesta della parte ricorrente.

FISSA l’udienza in data 24 LUGLIO 2014 ore 11.30 innanzi alla Sezione Feriale

nominando sin da ora quale relatore il dr. Giuseppe Buffone

AVVISA che le spese del CURATORE SPECIALE nominato nell’interesse del minore saranno a carico della parte che risulterà soccombente

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Si comunichi senza indugio.

Milano, lì 19 giugno 2014